



COMUNE DI MARRUBIU

Provincia di Oristano - Piazza Manzoni n° 1 – C.A.P. 09094

REGOLAMENTO PER LE ATTIVITA' DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE DI VEICOLI FINO A NOVE POSTI

Approvato con delibera
C.C. n.51 del 19/12/2007

INDICE

CAPO I: DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Fonti normative

Articolo 2 - Definizione del servizio

CAPO II: CONDIZIONI DI ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'

Articolo 3 - Titolo per l'esercizio del servizio

Articolo 4 - Cumulo dei titoli

Articolo 5 – Forme giuridiche dell'impresa e condizioni di esercizio

Articolo 6 - Servizi sussidiari ad integrazione del trasporto di linea

Articolo 7 - Definizione dell'organico delle autorizzazioni

Articolo 8 – Commissione Consultiva Comunale

CAPO III: RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

Articolo 9 - Requisiti per il rilascio delle autorizzazioni

Articolo 10 – Assegnazione delle autorizzazioni

Articolo 11 – Contenuti del bando di concorso

Articolo 12 - Commissione per l'assegnazione delle autorizzazioni

Articolo 13 – Titoli oggetto di valutazione e redazione della graduatoria

Articolo 14 - Rilascio delle autorizzazioni

Articolo 15 - Validità delle autorizzazioni

Articolo 16 - Inizio del servizio

CAPO IV: MODALITÀ PER IL TRASFERIMENTO DELLE AUTORIZZAZIONI

Articolo 17 - Trasferibilità' per atto tra vivi

Articolo 18 - Trasferibilità' per causa di morte del titolare

CAPO V: COLLABORAZIONE FAMILIARE

Articolo 19 – Collaborazione familiare

CAPO VI: OBBLIGHI, DIRITTI E DIVIETI DEI CONDUCENTI

Articolo 20 - Obblighi dei conducenti

Articolo 21 - Diritti dei conducenti

Articolo 22 - Divieti per i conducenti

Articolo 23 - Responsabilità' del titolare

CAPO VII: CARATTERISTICHE DEI VEICOLI DA ADIBIRE AL SERVIZIO

Articolo 24 – Caratteristiche generali dei veicoli

Articolo 25 – Caratteristiche specifiche dei veicoli da adibire al servizio

Articolo 26 - Sostituzione dei veicoli

Articolo 27 - Controllo dei veicoli

Articolo 28- Trasporto dei soggetti portatori di handicap

Articolo 29 - Tariffe

Articolo 30 - Reclami ed esposti

CAPO VIII: VIGILANZA E SANZIONI

Articolo 31 - Vigilanza

Articolo 32 – Sanzioni – norme generali

Articolo 33 - Sanzioni amministrative pecuniarie

Articolo 34 - Sospensione dell'autorizzazione

Articolo 35 - Sospensione cautelare dal servizio

Articolo 36 - Revoca dell'autorizzazione

Articolo 37 - Decadenza dell'autorizzazione

CAPO I : DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Fonti normative.

Il servizio di noleggio con conducente nel Comune di Marrubiu è disciplinato dal presente regolamento e dalle seguenti norme:

- a) Legge 15 gennaio 1992, n.21 "Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea";
- b) D.Lvo. 30 aprile 1992, n.285 e relativo Regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 16 Dicembre 1992, n.495 e successive modificazioni ed integrazioni (Codice della Strada);
- c) D.M. del 20.04.1993 (Criteri per la determinazione di una tariffa minima e massima per le autovetture).

Articolo 2 - Definizione del servizio

1. Il servizio di noleggio con conducente - in seguito definito semplicemente *servizio* - si rivolge ad una utenza specifica che avanza, presso la sede del vettore, apposita richiesta per un servizio di trasporto di persone a tempo e/o a viaggio senza limite territoriale.
2. Tale servizio è compiuto su richiesta del trasportato e/o trasportati su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta dai richiedenti, fatto salvo quanto previsto per i collegamenti integrativi con i servizi di linea di cui all'art.6.
3. I titolari delle autorizzazioni di noleggio con conducente possono effettuare servizi di trasporto di persone in tutto il territorio italiano. Tali servizi possono concludersi anche al di fuori del territorio italiano.
4. Nel servizio in questione il ricovero e lo stazionamento delle autovetture avviene all'interno di rimesse private ubicate nel territorio comunale. E' comunque consentito lo stazionamento su area pubblica a ciò appositamente destinata, previa presentazione di richiesta scritta indirizzata al Responsabile del Settore interessato. L'assenso allo stazionamento su area pubblica deve risultare da annotazione apposta sull'autorizzazione d'esercizio.

CAPO II : CONDIZIONI DI ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'

Articolo 3 - Titolo per l'esercizio del servizio

1. L'esercizio del servizio di noleggio con conducente è subordinato al rilascio di apposita autorizzazione comunale (in seguito denominata autorizzazione) ai singoli in possesso dei requisiti di cui al successivo art.9, che abbiano la proprietà o la disponibilità in leasing del veicolo che possono gestirla in forma singola o associata.
2. Le autorizzazioni sono personali e cedibili soltanto ai sensi degli artt. 17 e 18 del presente regolamento. Devono essere registrate in apposito schedario, attribuendo ad ognuna un numero progressivo che la contraddistingue.

Articolo 4 - Cumulo di titoli.

1. Non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente e della licenza per l'esercizio del servizio di taxi, anche se rilasciate da Comuni diversi.
E' ammesso invece il cumulo, in capo ad un medesimo soggetto, di più autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente fino ad un massimo del 50% del numero complessivo di autorizzazioni rilasciabili dal Comune.
2. Ogni autorizzazione, ai sensi dell'art.85 del D.Lgs. 30.04.1992 n.285, consente l'immatricolazione di un solo veicolo.

Articolo 5 - Forme giuridiche dell'impresa e condizioni di esercizio

1. I titolari delle autorizzazioni possono esercitare la propria attività secondo le forme giuridiche indicate dall'art. 7 della legge 15.1.1992 n. 21, e nello specifico:
 - Impresa artigiana di trasporto, iscritta all'Albo delle Imprese di cui alla Legge n.443/85;
 - cooperativa di produzione e lavoro, ovvero cooperativa di servizi operante in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
 - costituzione di consorzi di imprese artigiane ed associazioni in tutte le altre forme previste dalla Legge;
 - imprenditore privato che svolge esclusivamente l'attività di noleggio con conducente e autovettura.
2. Ferma restando la titolarità dell'autorizzazione in capo al conferente, ai sensi dell'art. 7 comma 2 della legge 15.1.1992 n. 21, è consentito trasferire l'autorizzazione medesima agli organismi collettivi di cui al precedente comma 1 e rientrarne in possesso in caso di recesso, decadenza ed esclusione dagli organismi suddetti.
In caso di conferimento, la gestione economica dell'attività autorizzata è effettuata dallo stesso organismo collettivo interessato.
Il conferimento dell'autorizzazione è consentito previa la presentazione all'ufficio competente, dei seguenti documenti:
 - a) copia dell'atto costitutivo dell'organismo collettivo a cui si conferisce, che deve risultare iscritto per attività di trasporto di persone al registro delle imprese della C.C.I.A.A.;
 - b) copia dell'atto di conferimento della licenza o dell'autorizzazione debitamente registrato;
 - c) copia dell'iscrizione al ruolo di cui all'art. 6 della Legge 15.1.1992 n. 21, ove istituito, da parte di eventuali ulteriori conducenti del veicolo.L'ufficio competente, constatata la regolarità del conferimento, rilascia apposito nulla osta con annotazione mediante appendice di autorizzazione.
Tale nulla osta è ritenuto operativo fino a quando il titolare non eserciterà la facoltà di richiedere nuovamente il trasferimento dell'autorizzazione a suo favore così come previsto dal comma 2 dell'art. 7 della Legge 15.1.1992 n. 21. Ai sensi del comma 3 dello stesso articolo, l'autorizzazione può essere trasferita nuovamente al socio conferente non prima che sia trascorso almeno un anno dal recesso.
3. Il servizio deve essere esercitato direttamente dal titolare dell'autorizzazione, da un suo collaboratore anche familiare o da un suo dipendente, purchè in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio della professione.
Il titolare dell'autorizzazione di noleggio con conducente deve trasmettere all'ufficio comunale competente: elenco dei dipendenti, collaboratori familiari o sostituti impiegati nella guida dei mezzi, i dati anagrafici e la posizione previdenziale di ognuno.

Articolo 6 - Servizi sussidiari ad integrazione del trasporto di linea

1. I veicoli immatricolati in servizio di noleggio con conducente possono essere utilizzati per l'espletamento di servizi sussidiari o integrativi dei servizi di linea, previo nulla osta dell'autorità competente.

Articolo 7- Definizione dell'organico delle autorizzazioni.

1. L'organico del servizio di noleggio con conducente di autovetture fino a nove posti è fissato in n. **3 (tre)** autorizzazioni.
2. Il Consiglio Comunale può modificare l'organico di cui al comma precedente, sentito il parere della Commissione Consultiva Comunale di cui al successivo art.8, se istituita, ovvero delle organizzazioni provinciali e/o regionali di categoria del settore dell'autonoleggio.

Articolo 8 - Commissione Consultiva Comunale

1. L'Amministrazione Comunale, ove ne ravvisi la necessità, può procedere alla nomina di una Commissione per la valutazione delle problematiche connesse all'organizzazione ed all'esercizio del servizio e all'applicazione del regolamento.
2. Oltre alle funzioni di cui al comma 1, sono assegnate alla Commissione le seguenti altre attribuzioni:
 - a) Vigilare sulla gestione del servizio e sulla corretta applicazione del presente regolamento, avvalendosi a tal fine degli Uffici Comunali competenti;
 - b) Vigilare sulle segnalazioni e i reclami presentati dall'utenza su eventuali problemi riscontrati nella gestione del servizio, al fine di individuarne la corretta soluzione;
 - c) Promuovere indagini conoscitive d'ufficio o su segnalazione degli utenti;
 - d) Segnalare problemi e formulare proposte alla Commissione Consultiva Regionale, qualora istituita.
3. La Commissione dura in carica quattro anni, svolge un ruolo consultivo nei confronti degli organi deliberanti dell'Amministrazione Comunale ed è così composta:
Responsabile del Settore Attività Produttive con funzioni di Presidente;
Comandante del Corpo di Polizia Municipale o suo delegato;
un rappresentante designato dalle associazioni di categoria dei noleggiatori maggiormente rappresentative a livello Regionale o Provinciale.
Un rappresentante designato dalle associazione degli utenti maggiormente rappresentative a livello Regionale o Provinciale;
Un rappresentate degli operatori turistici maggiormente rappresentativi del territorio.
Le funzioni di segretario sono svolte dal un dipendente del Settore Attività Produttive inquadrato in una categoria non inferiore alla cat. C.
4. Per la validità delle sedute della Commissione è necessaria la presenza della metà più uno dei suoi componenti. La Commissione delibera a maggioranza dei presenti ed in caso di parità prevale il voto del Presidente.

5. Il Presidente convoca la Commissione ogni qual volta se ne presenti la necessità per la discussione delle problematiche di cui ai commi 1 e 2 e predispone l'ordine del giorno. La convocazione della Commissione, inoltre, è obbligatoria nel caso in cui venga presentata richiesta scritta da parte di almeno due Componenti, contenente gli argomenti da sottoporre all'esame della stessa. La convocazione avverrà, in questo caso, entro venti giorni dal ricevimento della domanda.
6. Quando per due sedute consecutive la Commissione non abbia potuto deliberare, per la mancanza del numero legale, la Giunta Comunale può assumerne i poteri e le funzioni, deliberando esclusivamente sulle problematiche contenute negli ordini del giorno rimasti inevasi e reinvestendo la Commissione dei suoi poteri e funzioni una volta deliberato.

CAPO III : RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

Articolo 9 - Requisiti per il rilascio delle autorizzazioni

1. Per l'esercizio dell'attività di cui al presente regolamento è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
 - a) cittadinanza italiana o altra cittadinanza equiparata per legge;
 - b) patente di guida e certificato di abilitazione professionale previsto dal vigente Codice della Strada;
 - c) iscrizione nel ruolo dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea, di cui all'art. 6 della Legge 15.1.92 n. 21 (ove istituito);
 - d) avere a disposizione una rimessa, nel Comune di Marrubiu, idonea allo svolgimento dell'attività e in regola con quanto previsto dalla normativa vigente in materia di prevenzione incendi e sicurezza sul lavoro;
 - e) non essere titolare di licenza per il servizio di taxi;
 - f) non aver riportato una o più condanne irrevocabili a pena detentiva in misura superiore, complessivamente, ai due anni per delitti non colposi e non essere stato sottoposto a misure di prevenzione e restrizione della libertà personale da parte dell'autorità giudiziaria;
 - g) non aver riportato condanne definitive per reati contro il patrimonio e l'ordine pubblico, salvo che sia intervenuta sentenza di riabilitazione;
 - h) non essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle seguenti leggi:
 - o n. 1423 del 27.12.56 (misure di prevenzione);
 - o n. 575 del 31.05.65 e successive modifiche (antimafia);
 - o n. 646 del 13.09.82 (misure di prevenzione a carattere patrimoniale);
 - o n. 726 del 12.10.82 e successive modifiche (misure urgenti contro la delinquenza mafiosa);
 - o n. 47 del 17.1.1994 (comunicazioni e certificazioni);
 - i) non essere stato assoggettato e non avere in corso procedure fallimentari ovvero, in caso positivo, aver conseguito la riabilitazione a norma di legge;
 - j) non essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, nella decadenza o nel provvedimento di revoca di autorizzazione per il servizio di noleggio anche da parte di altri Comuni;
 - k) non aver riportato condanne per:
 - guida in stato di ebbrezza secondo l'art.186 del Nuovo Codice della Strada;

- guida in condizioni di alterazione fisica e psichica correlata con l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, secondo l'art. 187 del Nuovo Codice della Strada;
 - i) non essere incorso in provvedimenti di sospensione della patente di guida.
- 2. La perdita dei requisiti di cui al comma precedente da parte del titolare, intervenuta successivamente al rilascio dell'autorizzazione, comporta la decadenza della stessa.
- 3. E', inoltre, requisito indispensabile per il rilascio dell'autorizzazione, essere proprietario o avere la piena disponibilità, anche in leasing, del veicolo utilizzato per il servizio.
- 4. L'intervenuta indisponibilità del veicolo per qualsiasi causa, successivamente al rilascio dell'autorizzazione, comporta la sospensione della stessa per un periodo massimo di 180 giorni. La scadenza di detto periodo senza aver riacquisito la disponibilità dello stesso veicolo o aver provveduto alla sua sostituzione con altro idoneo al servizio - previa annotazione sull'autorizzazione - comporta la revoca dell'autorizzazione.

Articolo 10 - Concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni

1. Le autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente sono assegnate mediante bando di concorso pubblico per titoli a soggetti in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 9.
2. I soggetti interessati potranno concorrere all'assegnazione di un numero massimo di autorizzazioni pari al 50% di quelle messe a concorso nel caso in cui queste risultino in numero superiore alle domande ammesse, in caso contrario ciascun partecipante potrà concorrere all'assegnazione di non più di un'autorizzazione per volta.
3. Qualora non pervenga alcuna domanda, o nel caso in cui non vengano assegnate tutte le autorizzazioni messe a concorso, si procede all'indizione di un nuovo bando non prima di sei mesi dalla scadenza del precedente.

Articolo 11 - Contenuti del bando di concorso

1. Il bando di concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni deve prevedere:
 - a) il numero delle autorizzazioni da assegnare;
 - b) i requisiti richiesti per l'ammissione al pubblico concorso;
 - c) l'indicazione dei criteri di valutazione dei titoli, la loro elencazione e il punteggio assegnato per ciascuno;
 - d) schema di domanda per la partecipazione al concorso;
 - e) indicazione del termine per la presentazione delle domande;
 - f) elementi che comportano l'esclusione della domanda.
2. Il bando viene pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito Internet del Comune di Marrubiu per la durata di 30 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio predetto.

Articolo 12 - Commissione di concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni

1. Si provvede all'espletamento del concorso mediante nomina di una Commissione. La Commissione è composta dal Responsabile del Settore competente con funzioni di Presidente, dal Comandante del Corpo di Polizia Municipale o suo delegato e da un dipendente comunale con qualifica non inferiore alla cat.C.

Le funzioni di segreteria sono svolte da un dipendente comunale con qualifica non inferiore alla Cat. C.

2. La Commissione:

- esamina le domande di partecipazione al bando al fine di accertare la regolarità delle stesse e il possesso dei requisiti da parte dei concorrenti;
- sulla base dell'esito dell'esame di cui sopra decide l'ammissione o meno di ciascuna domanda di partecipazione;
- valuta i titoli dei concorrenti ammessi attribuendo i relativi punteggi;
- redige la graduatoria e la trasmette al Responsabile del Servizio per l'approvazione e l'assegnazione delle autorizzazioni messe a concorso.

3. Per ogni seduta della Commissione deve essere redatto apposito verbale.

Articolo 13 – Titoli oggetto di valutazione e redazione della graduatoria

1. Al fine di redigere la graduatoria per l'assegnare delle autorizzazioni messe a concorso, la commissione procede alla valutazione dei seguenti titoli e all'attribuzione del relativo punteggio come appresso specificato:

	TITOLI	PUNTI
1	Titolo di studio : - diploma di scuola media superiore - licenza media inferiore	1 0,50
1	Servizio prestato in qualità di titolare di un'impresa che gestisce il noleggio con conducente	1,5/semestre
2	Servizio prestato come conducente, in qualità di dipendente, collaboratore familiare o collaboratore presso un'impresa che gestisce il noleggio con conducente o in imprese esercenti servizi di trasporto pubblico	0,5/ semestre
3	Conoscenza di una lingua straniera (attestata da un diploma rilasciato da scuole legalmente riconosciute)	0.5

3. A conclusione della valutazione delle domande la Commissione redige la graduatoria in base ai punteggi attribuiti e la trasmette al Responsabile del Servizio interessato, per l'approvazione.

4. La graduatoria ha validità triennale con decorrenza dalla data della sua approvazione definitiva e ad essa si ricorre qualora, nell'arco di tale periodo, si rendessero disponibili una o più autorizzazioni.

Articolo 14 - Rilascio delle autorizzazioni

1. Il Responsabile del Settore interessato, entro i trenta giorni successivi all'approvazione della graduatoria, comunica l'assegnazione delle autorizzazioni agli interessati e rilascia nulla-osta ai fini dell'immatricolazione del veicolo destinato al servizio assegnando un termine di 90 giorni per la presentazione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui all'art. 9.

2. In caso di impedimenti per cause di forza maggiore, indipendenti dalla volontà dell'interessato e debitamente documentati, il termine di 90 giorni può essere formalmente prorogato per un ulteriore periodo comunque non superiore a 60 giorni.

3. Qualora l'interessato non presenti la documentazione richiesta nei termini previsti dal presente articolo, perde il diritto all'assegnazione dell'autorizzazione. Tale diritto passa, quindi, al successivo concorrente sulla base della graduatoria pubblicata.
4. Le autorizzazioni sono rilasciate rispettivamente entro 30 e 60 giorni dal ricevimento della documentazione richiesta, qualora ne sia stata riscontrata la regolarità, ai sensi della Legge 241/90 e ss.mm.ii.

Articolo 15 - Validità delle autorizzazioni

1. Le autorizzazioni hanno validità illimitata.
2. In qualsiasi momento le autorizzazioni possono essere sottoposte a controllo al fine di accertare il permanere, in capo al titolare, dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento. Qualora sia accertata la perdita anche di uno solo dei suddetti requisiti, questi decade dalla titolarità dell'autorizzazione.

Articolo 16 - Inizio del servizio

1. Nel caso di assegnazione dell'autorizzazione o di acquisizione della stessa in seguito a subingresso per atto tra vivi o "*mortis causa*", il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro tre mesi dal rilascio dell'autorizzazione o dalla presentazione della comunicazione di subingresso, a pena di decadenza. Detto termine può essere prorogato per ulteriori tre mesi in caso di giustificato motivo, debitamente documentato.

CAPO IV : MODALITÀ PER IL TRASFERIMENTO DELLE AUTORIZZAZIONI

Articolo 17 - Trasferibilità per atto tra vivi

1. Il trasferimento dell'autorizzazione è disposto dal Comune su richiesta del titolare a persona da questi designata che risulti in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento e che ne inoltri domanda.
2. Il trasferimento è disposto qualora il titolare rinunci contestualmente alla propria autorizzazione e si trovi in una delle seguenti condizioni:
 - 2.1) sia titolare di autorizzazione da almeno cinque anni;
 - 2.2) abbia raggiunto il sessantesimo anno di età;
 - 2.3.) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.
3. L'inabilità o l'inidoneità al servizio per motivi di malattia o infortunio di cui al precedente punto 2.3.), deve essere provata dal titolare mediante presentazione di certificato medico rilasciato dalle autorità sanitarie territorialmente competenti.
4. L'inabilità o l'inidoneità al servizio per motivi di malattia o infortunio e per ritiro definitivo della patente di guida, comporta l'immediata cessazione dal servizio del titolare.
5. Il trasferimento dell'autorizzazione dovrà essere richiesto entro 18 (diciotto) mesi dall'accertamento dell'impedimento documentato come sopra, a pena di decadenza.
6. Ad eccezione del trasferimento dell'autorizzazione per causa di inabilità o inidoneità al servizio di cui sopra, in tutti gli altri casi il trasferente potrà continuare l'esercizio

dell'attività fino al rilascio della nuova autorizzazione alla persona designata, la quale potrà ritirare la nuova autorizzazione contestualmente o successivamente alla restituzione del titolo del trasferente al competente ufficio comunale.

7. Qualora il trasferimento non comporti la cessione del veicolo, il trasferente deve dimostrare al Comune di avere provveduto alla modifica della carta di circolazione del veicolo anzidetto entro 60 giorni dalla restituzione dell'autorizzazione. In caso contrario il Comune provvede a darne comunicazione all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile.
8. Ai sensi dell'art. 9 comma 3 della Legge 15.1.1992 n. 21, per cinque anni dalla data del trasferimento suddetto, il trasferente non può diventare titolare di altra autorizzazione, anche se rilasciata da altro Comune in seguito a concorso pubblico o ad ulteriore trasferimento, a pena di decadenza della stessa.
9. Il rilascio della nuova autorizzazione e l'esercizio del servizio sono subordinati al possesso, da parte della persona designata, dei requisiti di cui all'art. 9 nonché al possesso da parte del subentrante di veicolo avente le caratteristiche di cui all'art. 24 del presente regolamento.

Articolo 18 - Trasferibilità per causa di morte del titolare

1. In caso di morte del titolare l'autorizzazione del servizio di noleggio con conducente può essere trasferita ad uno degli eredi appartenenti al suo nucleo familiare, in possesso dei requisiti prescritti, ovvero ad altri designati dai medesimi eredi entro i termini previsti dall'art.9 della Legge 15.01.1992 n.21.
2. Fanno parte del nucleo familiare il coniuge, i parenti di primo grado in linea retta (genitori e figli) e collaterale (fratelli e sorelle), anche se non conviventi.
3. Gli eredi devono comunicare all'ufficio comunale competente in materia di Servizio di Noleggio, il decesso del titolare entro novanta giorni dal verificarsi dell'evento.
Tale comunicazione deve alternativamente indicare:
 - a) l'eventuale volontà di uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare che risulti essere in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio del servizio, di subentrare nella titolarità dell'autorizzazione. In tal caso si rende necessaria, da parte degli altri aventi diritto, la presentazione di rinuncia scritta a subentrare nell'attività. La sottoscrizione delle suddette dichiarazioni deve essere autenticata;
 - b) la volontà degli eredi di avvalersi della facoltà di trasferire ad altri l'autorizzazione ai sensi del precedente art. 17, designando un soggetto appartenente o meno al nucleo familiare, che risulti essere in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio del servizio;
 - c) la volontà degli eredi minori, espressa dal giudice tutelare o dal tutore designato, di avvalersi della facoltà di farsi sostituire alla guida, nell'esercizio del servizio di noleggio, da persona in possesso dei requisiti prescritti. Tale sostituzione potrà permanere fino al raggiungimento, da parte dell'erede minore, del diciottesimo mese successivo all'età richiesta per il conseguimento dei requisiti professionali richiesti per l'esercizio dell'attività (patente di guida, certificato di abilitazione professionale ed iscrizione al ruolo dei conducenti per autoservizi pubblici non di linea, se istituito) ;
 - d) la restituzione dell'autorizzazione d'esercizio del titolare deceduto, qualora non si intenda trasferire tale titolo.
4. Qualora gli eredi appartenenti al nucleo familiare del deceduto intendano trasferire l'autorizzazione ad un soggetto appartenente o meno al nucleo familiare, devono fare

pervenire all'ufficio competente, entro 2 anni dalla data del decesso, la designazione del subentrante e la documentazione necessaria al rilascio della nuova autorizzazione. Entro lo stesso termine deve pervenire anche la domanda di rilascio dell'autorizzazione da parte del subentrante.

5. La mancata designazione o il mancato trasferimento nei termini di cui precedenti commi sono considerati come rinuncia al trasferimento dell'autorizzazione, con conseguente decadenza della stessa.
6. Nel caso in cui gli eredi del titolare deceduto siano minori, ogni determinazione deve uniformarsi alle decisioni del Giudice Tutelare.

CAPO V : COLLABORAZIONE FAMILIARE

Articolo 19 - Collaborazione familiare

1. I titolari di autorizzazione di noleggio con conducente, nello svolgimento del servizio, possono avvalersi della collaborazione di familiari, qualora l'impresa familiare sia costituita ai sensi dell'art. 230 bis del codice civile. Il familiare deve prestare il proprio lavoro in modo continuativo e per lo stesso devono essere assolti gli adempimenti contributivi o previdenziali.
2. La possibilità di esercitare il servizio attraverso la costituzione dell'impresa familiare, nonché l'effettuazione di eventuali modifiche, devono essere richieste all'ufficio competente, allegando la seguente documentazione:
 - a) dichiarazione del titolare da cui risulta che intende avvalersi della collaborazione di familiari secondo quanto disposto di cui all'art. 10, comma 4 della Legge 15.1.1992 n. 21;
 - b) dichiarazione di atto sostitutivo di notorietà del collaboratore familiare relativa al possesso dei requisiti previsti dall'art. 9 del presente regolamento;
 - c) atto registrato comprovante la costituzione dell'impresa familiare o la sua modifica;
 - d) copia della patente di guida, del certificato di abilitazione professionale e dell'iscrizione del collaboratore nel ruolo dei conducenti ai sensi dell'art. 6 della legge 15.1.1992 n. 21(se istituito);
 - e) certificato od autocertificazione di iscrizione INPS ed INAIL.
4. L'ufficio competente verificata la documentazione acquisita ed accertato il possesso dei requisiti previsti, rilascia con apposito atto, il nulla osta al collaboratore familiare e ne riporta la relativa annotazione, in forma di appendice, sull'autorizzazione del titolare.
5. La non conformità dell'attività svolta alle forme previste dall'art. 230 bis del codice civile nonché la mancanza o il venir meno di uno dei requisiti previsti comporta l'immediata revoca del nulla osta rilasciato.
6. Le variazioni o lo scioglimento dell'impresa familiare deve essere comunicato al Comune entro 15 giorni e annotato come sopraindicato.

CAPO VI : OBBLIGHI, DIRITTI E DIVIETI DEI CONDUCENTI.

Articolo 20 - Obblighi dei conducenti

1. I conducenti delle autovetture adibite a servizio di noleggio con conducente hanno l'obbligo di:

- a) mantenere il veicolo in condizioni di pulizia e di decoro e igiene interna ed in perfetto stato di efficienza, comprese le strumentazioni di bordo obbligatorie;
- b) applicare sul veicolo i contrassegni distintivi di riconoscimento;
- c) tenere nel veicolo l'autorizzazione e gli altri documenti di circolazione relativi al veicolo stesso;
- d) presentare il veicolo per le opportune verifiche quando richiesto dalla Polizia Municipale;
- e) presentare il veicolo alla revisione, quando richiesto, per le opportune verifiche;
- f) essere ordinato e curato nella persona;
- g) depositare presso l'Ufficio della Polizia Municipale, entro tre giorni dal ritrovamento, salvo cause di forza maggiore, qualunque oggetto dimenticato sul veicolo dal passeggero, del quale non si possa procedere a restituzione immediata;
- h) seguire, salvo specifica diversa richiesta da parte del cliente, il percorso più economico per recarsi al luogo indicato;
- i) caricare i bagagli dei viaggiatori a condizione che tale trasporto sia compatibile con la capienza massima individuata per il veicolo e non danneggi lo stesso;
- j) prestare assistenza ed eventualmente soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
- k) trasportare gratuitamente i cani accompagnatori di persone non vedenti;
- l) compiere servizi ordinati da agenti e funzionari della Forze dell'Ordine per motivi contingenti di pubblico interesse;
- m) comunicare, all'Ufficio competente del Comune il cambio di residenza o di domicilio e della ubicazione della rimessa entro il termine di 30 giorni;
- n) comunicare, all'Ufficio competente del comune le eventuali notifiche delle Prefetture relative a sospensioni della patente o ritiro della carta di circolazione, entro 2 giorni dalla notificazione;
- o) assicurare l'osservanza delle norme a tutela della incolumità individuale e della previdenza infortunistica ed assicurativa.

Articolo 21 - Diritti dei conducenti

1. I conducenti del servizio di noleggio con conducente durante l'espletamento del servizio, possono:
 - a) Acconsentire al trasporto di animali solo nel caso in cui la macchina sia attrezzata per detto trasporto e fatto salvo i cani accompagnatori di persone non vedenti;
 - b) rifiutare il trasporto di bagagli che possono danneggiare il veicolo;
 - c) rifiutare di attendere il cliente quando l'attesa debba avvenire in luogo dove il veicolo possa creare intralcio alla circolazione stradale;
 - d) rifiutare il transito in strade inaccessibili o impercorribili;
 - e) richiedere il risarcimento del danno all'utente che arreca danno al veicolo;
 - f) rifiutare il servizio quando l'utente non rispetta le norme igieniche o di pulizia sul veicolo o pretende di fumare;

Articolo 22 - Divieti per i conducenti

1. E' fatto divieto ai conducenti di veicoli in servizio di noleggio di:
 - a) fumare o consumare cibo durante la corsa;
 - b) togliere od occultare i segni distintivi di riconoscimento del veicolo;
 - c) applicare sul veicolo contrassegni che non siano autorizzati o previsti dal presente regolamento;
 - d) trasportare i propri animali;
 - e) consentire la conduzione del veicolo per servizio a persone non autorizzate;
 - f) trasportare un numero di persone superiore al limite massimo dei posti indicati sulla carta di circolazione.
 - g) Esercitare altra attività lavorativa.

Articolo 23 - Responsabilità del titolare

1. Ogni responsabilità per eventuali danni a chiunque e comunque derivanti, sia direttamente che indirettamente, connessa all'esercizio dell'attività, resta a carico del titolare, rimanendo esclusa in ogni caso la responsabilità del Comune.

CAPO VII : CARATTERISTICHE DEI VEICOLI DA ADIBIRE AL SERVIZIO.

Articolo 24 - Caratteristiche dei veicoli

1. I veicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente devono:
 - a) avere tutti gli strumenti ed i dispositivi prescritti dalle norme che disciplinano la circolazione stradale;
 - b) essere in regola con la documentazione prevista dalla normativa vigente;
 - c) avere facile accessibilità ed almeno tre sportelli di salita;
 - d) essere collaudati per non più di 8 posti per i passeggeri;
 - e) essere muniti di marmitta catalitica o di altri dispositivi atti a ridurre i carichi inquinanti, come individuati da apposito decreto ministeriale, se immatricolato a partire dal 1 gennaio 1992;
 - f) osservare tutte le prescrizioni previste dalle norme vigenti qualora siano adattati per il trasporto di soggetti portatori d handicap.

Articolo 25 - Caratteristiche specifiche dei veicoli da adibire al servizio.

1. Oltre le caratteristiche di cui all'art. 24, il veicolo adibito al servizio di noleggio con conducente deve essere munito del seguente contrassegno:

**COMUNE DI MARRUBIU
SERVIZIO DI NOLEGGIO**

Detto contrassegno deve essere posizionato all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore.

2. Il veicolo dovrà, inoltre, essere dotato della seguente targa collocata nella parte posteriore del veicolo, inamovibile, fissata mediante piombatura:

COMUNE DI MARRUBIU
N.C.C .
AUTORIZZAZIONE N. _____

Articolo 26 - Sostituzione dei veicoli

1. Il titolare dell'autorizzazione è autorizzato dal Comune, mediante nulla osta del Responsabile del Settore, alla sostituzione del veicolo con altro dotato delle caratteristiche indicate all'art.24 e necessarie per lo svolgimento dell'attività. Detto nulla-osta preventivo è necessario per l'immatricolazione del veicolo ad uso di autoservizio pubblico non di linea.
2. Successivamente all'immatricolazione suddetta, si provvede ad annotare sull'autorizzazione la variazione intervenuta.
3. Al fine di mantenere un'adeguata qualità dell'offerta, il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di iniziare il servizio con un autoveicolo con prima immatricolazione non superiore a tre anni.

Articolo 27 - Controllo dei veicoli

1. Fatta salva la verifica tecnica di competenza dell'Ufficio Provinciale della D.T.T., i veicoli da adibire al servizio di noleggio con conducente devono essere sottoposti prima dell'inizio del servizio, o secondo necessità, a controllo da parte della Polizia Municipale, onde accertare, in particolare, l'esistenza delle caratteristiche previste dagli artt. 24 e 25 del presente regolamento.
2. I titolari di autorizzazione hanno l'obbligo di presentarsi al controllo, nel luogo ed orario indicato. Qualora il titolare non si presenti al controllo suddetto, salvo casi di forza maggiore debitamente documentati, si procede alla revoca dell'autorizzazione previa diffida.
3. Qualora il veicolo sottoposto a controllo sia risultato privo in tutto o in parte delle caratteristiche previste dal presente regolamento, deve essere reso idoneo nel termine che verrà di volta in volta indicato dal Responsabile del Settore. Trascorso inutilmente tale termine, fatte salve cause di forza maggiore debitamente documentate ed accertate, il Responsabile del Settore competente dispone la revoca dell'autorizzazione ai sensi del successivo art.36.

Articolo 28 - Trasporto dei soggetti portatori di handicap

1. I veicoli adibiti a servizio di noleggio con conducente devono essere accessibili a tutti i soggetti portatori di handicap, pertanto, dovranno essere appositamente attrezzati e dovranno esporre il simbolo di accessibilità da parte degli stessi in corrispondenza della relativa porta di accesso.
I titolari di autorizzazione possono adattare il veicolo, secondo le norme vigenti, per il trasporto di soggetti portatori di handicap di particolare gravità'.

2. I conducenti dei veicoli hanno l'obbligo di prestare la necessaria assistenza per la salita e la discesa delle persone ai veicoli e dei necessari supporti (carrozzine, stampelle ecc.) nonché durante il trasporto.

Articolo 29 - Tariffe

1. Sulla base delle procedure di calcolo previste dal Decreto del Ministero dei Trasporti 20.04.93, i titolari di autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente svolto con autovettura, anche in forma associata, determinano annualmente la tariffa chilometrica minima e massima.
2. Entro il 31 gennaio di ogni anno, dovrà essere data comunicazione all'ufficio comunale competente delle tariffe di cui al comma 1 praticate nello stesso anno. Tali tariffe devono essere esposte in maniera leggibile all'interno dell'autoveicolo.
3. Il corrispettivo per il servizio di trasporto è concordato direttamente tra il cliente e il titolare dell'autorizzazione e deve essere compreso tra il minimo e il massimo degli importi tariffari depositati.
4. Il trasporto delle carrozzine per i disabili e dei cani per i non vedenti sono gratuiti.
5. Nel caso di servizi sostitutivi o integrativi del servizio di linea effettuati con i veicoli adibiti a servizio di noleggio con conducente ai sensi dell'art.6 del presente Regolamento e nel caso di convenzioni con soggetti terzi, si applicano le tariffe stabilite nelle apposite convenzioni.

Articolo 30 - Reclami ed esposti

1. Gli utenti che abbiano fondati motivi per lamentarsi del servizio ricevuto, possono presentare reclami od esposti al Responsabile del Settore interessato.

CAPO VIII : VIGILANZA E SANZIONI

Articolo 31 - Vigilanza

1. La vigilanza sul rispetto delle disposizioni contenute nel presente regolamento e più in generale sull'esercizio dei servizi di noleggio con conducente compete agli organi di polizia e alla Commissione di cui all'art.8 del presente regolamento.
2. Il Sindaco può emettere ordinanze per l'esecuzione delle norme di cui al presente regolamento.

Articolo 32 – Sanzioni - norme generali

1. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste, in via generale, da norme di legge, tutte le violazioni al presente regolamento sono punite con:
 - a) con sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art.7 bis del D.Lgs. 18/08/2000 n.267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali) e dalla Legge 24/11/1981 n.689 (modifiche al sistema penale);

- b) con sanzioni amministrative accessorie: sospensione, decadenza, o revoca dell'autorizzazione.
2. In caso di violazioni commesse da un dipendente o da un collaboratore familiare, il titolare dell'autorizzazione è obbligato in solido al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria.
 3. L'organo accertatore invia copia del verbale di accertamento relativo alla violazione, all'ufficio comunale competente.
 4. Per le violazioni che prevedono l'applicazione di una sanzione amministrativa accessoria provvede l'ufficio comunale competente, previa comunicazione all'interessato dell'avvio del procedimento relativo.
 5. Relativamente all'adozione del provvedimento di cui al comma 4, l'interessato ha il diritto di presentare documentazioni o memorie scritte entro 30 giorni dalla data di notifica dell'avvio del procedimento, all'ufficio comunale competente.
 6. Nessun indennizzo è dovuto dal Comune al titolare dell'autorizzazione od ai suoi aventi causa nei casi di sospensione, decadenza e revoca dell'autorizzazione.

Articolo 33 - Sanzioni amministrative pecuniarie

1. Fatta comunque salva l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie di cui al precedente art.32 lett.b), per le seguenti violazioni - qualora non siano sanzionate con leggi statali o regionali - è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria entro i limiti previsti dall'art.7/bis del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 (da 25 a 500 Euro) e dalla Legge 24/11/81 n. 689, per :
 - a) non presentare il veicolo all'Ufficio competente della Polizia Municipale quando richiesto per eventuali verifiche (art.20, comma 1 lett. d);
 - b) non avere, durante il servizio, un aspetto curato, abbigliamento decoroso e comunque confacente al pubblico servizio prestato (art. 20, comma 1, lett. e);
 - c) non assicurare l'osservanza delle norme a tutela della incolumità individuale e della previdenza infortunistica ed assicurativa (art. 20, comma 1, lett.m);
 - d) non tenere l'autorizzazione a bordo del veicolo (art. 20, comma 1, lett. c);
 - e) non prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto (art. 20, comma 1, lett. i);
 - f) non compiere servizi ordinati da agenti e funzionari della Forza Pubblica per motivi contingenti di pubblico interesse (art. 20, comma 1, lett. k);
 - g) non prestare il servizio e non assicurare la necessaria assistenza per l'accesso ai veicoli delle persone portatrici di handicap (art. 28);
 - h) chiedere un compenso per il trasporto delle carrozzine per i portatori di handicap ed i cani accompagnatori dei non vedenti (art. 29 comma 4);
 - i) consentire la conduzione del veicolo per servizio a persone non autorizzate (art. 22, comma 1, lett. e);
 - j) trasportare un numero di persone superiore al limite massimo di posti indicato sulla carta di circolazione (art. 22, comma 1, lett. f);
 - k) tutte le altre violazioni a norme comportamentali o ad adempimenti amministrativi non espressamente sopra riportate sono sanzionate.

Articolo 34 - Sospensione dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione comunale d'esercizio è sospesa per i periodi e nei seguenti casi appresso specificati:
 - a) Fino ad avvenuta annotazione sull'autorizzazione della sostituzione del veicolo, fatta salva la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 85, comma 4, del Codice della Strada,

qualora il veicolo sia stato sostituito senza il preventivo nulla-osta previsto dall'art.26 del presente Regolamento e senza aver provveduto alla sua immatricolazione ad uso noleggio con conducente.

La sospensione non può avere durata superiore a dodici mesi;

- b) fino ad un massimo di un mese, quando il veicolo che sia risultato privo, in tutto o in parte, delle caratteristiche previste dal presente regolamento, non sia stato reso idoneo nel termine indicato nel provvedimento del Responsabile del Settore competente, fatte salve le cause di forza maggiore debitamente documentate ed accertate;
- c) fino ad un massimo di dieci giorni, qualora il titolare non si presenti al controllo del veicolo disposto dalla Polizia Municipale, fatti salvi i casi di forza maggiore documentati ed accertabili;
- d) fino alla regolarizzazione della forma giuridica, qualora vi siano trasformazioni della stessa non conformi a quanto previsto dall'art. 7 della Legge 15.1.1992 n.21. Nel caso di società sono sospese le autorizzazioni di tutti i soci;
- e) fino ad un massimo di un mese, nel caso di due violazioni della stessa norma o di tre violazioni di norme diverse del presente regolamento, commesse nell'arco di due anni e per le quali sia stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 33 del presente regolamento.
- f) Fino a un massimo di 180 giorni nel caso di intervenuta indisponibilità del veicolo per qualsiasi causa, successivamente al rilascio dell'autorizzazione.

2. Il Responsabile del Settore interessato, decide sul periodo di sospensione dell'autorizzazione tenuto conto della maggiore o minore gravità della violazione o dell'eventuale recidiva.

3. A seguito del provvedimento di sospensione dell'autorizzazione, la stessa deve essere riconsegnata in deposito al competente ufficio comunale.

Articolo 35 - Sospensione cautelare dal servizio

- 1. Qualora il titolare dell'autorizzazione o i suoi legittimi sostituti o collaboratori siano sottoposti a misura cautelare personale, il Dirigente Responsabile può procedere alla sospensione dal servizio.
- 2. In attesa che la Commissione Comunale Consultiva esprima il proprio parere in merito alla sanzione disciplinare della revoca dell'autorizzazione si da' luogo alla sospensione cautelare dal servizio. La Commissione predetta deve esprimersi entro trenta giorni dall'inizio della sospensione dal servizio.

Articolo 36 - Revoca dell'autorizzazione

1. E' disposta la revoca dell'autorizzazione nei seguenti casi:

- a) quando il titolare eserciti l'attività dopo la notificazione del provvedimento di sospensione dal servizio;
- b) nei casi indicati alle lettere a), b), c) e), f) del comma 1 del precedente art. 34 in cui il titolare non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro i termini della sospensione prescritta;

2. La sanzione accessoria della revoca è comunicata al competente Ufficio Provinciale della D.T.T. per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Articolo 37 - Decadenza dell'autorizzazione

1. Viene dichiarata la decadenza dell'autorizzazione, provvedendo contestualmente al ritiro della stessa, nei seguenti casi:
 - a) sopravvenuta perdita dei requisiti di cui al precedente art. 9 del presente regolamento;
 - b) mancato inizio del servizio nei termini stabiliti dall'art. 16 del presente regolamento;
 - c) estinzione dell'impresa collettiva o comunque modificazione dell'oggetto sociale tale da escludere l'esercizio del servizio di noleggio con conducente;
 - d) mancato rispetto, da parte degli eredi, dei termini previsti per il subingresso o per la cessione dell'attività dall'art.18 del presente regolamento, in caso di morte del titolare dell'autorizzazione;
 - e) alienazione del veicolo senza che lo stesso sia stato sostituito entro 180 giorni;
 - f) mancato esercizio del servizio per un periodo superiore a 180 giorni, accertato tramite il Servizio di Polizia Municipale, salvo i casi di forza maggiore debitamente documentati;
 - g) avere ottenuto, tramite concorso pubblico o in seguito a trasferimento, il rilascio dell'autorizzazione in violazione degli artt. 9 e 10, comma 3 del presente Regolamento;
 - h) sopravvenuta irreperibilità' del titolare.
2. Il provvedimento di decadenza è adottato dal Responsabile del Settore interessato e comunicata all'Ufficio Provinciale del Ministero dei Trasporti e D.T.T. per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Articolo 38 - Entrata in vigore del regolamento

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo l'approvazione degli organi competenti e la pubblicazione per 15 giorni all'Albo Pretorio del Comune e sostituisce abrogandola ogni altra regolamentazione comunale esistente in materia.
2. Per quanto non espressamente qui disposto o richiamato, si rinvia alla normativa generale.